

Codice A15000

D.D. 31 agosto 2015, n. 691

D.Lgs. 163/2006 art. 118. Autorizzazione del subappalto relativo al Servizio di Assistenza tecnica all'Autorita' di gestione del POR Fondo Sociale Europeo per il periodo 2015-2016- CIG n. 6221170FE0, CUP n. J11E15000040009.

VISTO

-il Programma Operativo del Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", i cui principali elementi sono stati approvati con Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 e che è stato riapprovato con la D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014;

-il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

-il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

-il Programma Operativo del Piemonte Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" – Fondo Sociale Europeo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 5464 del 6/11/2007 e che è stato approvato con la D.G.R. n. 60-7429 del 12 Novembre 2007;

-il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea, dell'8 Dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e successive modifiche e integrazioni;

-il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo, dell'11 Luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modifiche e integrazioni;

-il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, e successive modifiche e integrazioni;

-il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

PREMESSO

con D.D. 251 del 20/04/2015 è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'acquisizione di un servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo per il periodo 2015-2016, secondo quanto previsto all'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 ed è stato approvato il progetto del servizio di cui all'art. 279 del D.P.R. 207/2010 contenente tra l'altro, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto, e lo schema di lettera di invito;

con D.D. 417 del 9/6/2015 si è proceduto ad approvare

- l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio di assistenza tecnica (CIG n. 6221170FE0) al Raggruppamento temporaneo di impresa già costituito composto dalla società Dispositivi tecniche metodologie S.r.l (DTM), mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese e dalla società "Pricewaterhouse Coopers Advisory" S.r.l. (mandante) e dalla società "Solco" S.r.l (mandante), per un importo pari ad €1.061.341,00 oltre IVA del 22%, e così per complessivi €1.294.837,00, o.f.i.;
- l'esecuzione del servizio in via di urgenza, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2016 s.m.i. nelle more della stipula del contratto di appalto secondo le tempistiche previste dall'art. 11, comma 10 del medesimo Decreto Legislativo;
 - che in data 10 giugno 2015 ha avuto luogo l'esecuzione anticipata del contratto disposta con DD 417 del 9/6/2015;
 - che in data 17/7/2015 l'amministrazione regionale stipulava il contratto con la società Dispositivi tecniche metodologie S.r.l (DTM), mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese e dalla società "Pricewaterhouse Coopers Advisory" S.r.l. (mandante) e dalla società "Solco" S.r.l (mandante), per l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo per il periodo 2015-2016,
 - con nota prot.3295/A15000 del 27/7/2015 perveniva richiesta da parte della società Dispositivi tecniche metodologie S.r.l (DTM), di subappaltare ai sensi dell'art.118 del D.Lgs,163/2006 parte dell'esecuzione del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo per il periodo 2015-2016, alla società Poliedra S.p.a. con sede in Torino C.so Unione Sovietica 612/3/E CF. 06735300011;

DATO ATTO

-che l'importo del servizio in subappalto richiesto supera il limite del 2% dell'importo complessivo dei servizi oggetto del contratto di appalto e che, pertanto, tale affidamento va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i.

CONSIDERATO

che l'impresa ha dichiarato all'atto dell'offerta di volere subappaltare una parte dei servizi in oggetto;

che l'affidatario del servizio ha indicato la parte del servizio che intende subappaltare;

che l'affidatario ha provveduto a trasmettere con nota citata originale del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, dopo il perfezionamento del contratto sottoscritto tra la stazione appaltante ed appaltatore e successivamente all'esecuzione del contratto sopra menzionato;

che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario ha trasmesso:

- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo Decreto Legislativo ivi compresa l'insussistenza nei confronti dell'affidatario del subappalto dei divieti previsti dall'art. 67 della L.159/2011, e s.m.i.;
- le delle dichiarazioni di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile tra questi e il titolare del subappalto;
- il patto di integrità appalti sottoscritto per accettazione dal subappaltante;
- la dichiarazione da parte del subappaltatore sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

VERIFICATO

-che il contratto di subappalto sottoscritto dall'appaltatore e dal subappaltatore, contiene i seguenti dati:

- descrizione dei servizi da affidare in subappalto;

- clausola dalla quale risulti che ai servizi affidati in subappalto sono stati applicati gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione;
- il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dal subappaltatore nella la gara relativa al "Servizio di supporto alla revisione della strumentazione attuativa derivante dall'adeguamento della regolamentazione regionale dell'apprendistato di cui alla D.G.R. N. 27-1476 del 25.05.2015" CIG.6295306AD8 mediante il sistema AVCPASS, ad accezione della documentazione antimafia, richiesta per via ordinaria alla Prefettura competente in quanto, per effetto della deliberazione dell'Assemblea dei soci di Poliedra del 9/7/2011 è stato modificata la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società.

DATO ATTO

che, ad oggi, non è ancora pervenuta la documentazione antimafia richiesta in data 30 luglio 2015 per Poliedra Progetti Integrati S.p.A. con le modalità sopra specificate e che non è pervenuta, da parte del Prefetto competente, alcuna comunicazione riguardante la sussistenza di circostanze che rendono le verifiche di particolare complessità o il fatto che le verifiche siano relative ad un soggetto che risulti non censito.

VISTO

quanto stabilito all'art. 92, comma 3, e all'art. 88, comma 4 bis, del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

DATO ATTO

che, essendo decorsi i termini di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 92 e al comma 4 dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante può procedere, anche in assenza della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva, all'autorizzazione del subappalto.

RITENUTO

di autorizzare il richiesto subappalto con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

determina

di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alla società Poliedra Spa con sede in Torino Corso Unione Sovietica,612/3/E CF-P.IVA 06735300011 , con specifico riferimento alla richiesta pervenuta prot.3295/A15000 del 27/7/2015 alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006;

di fare obbligo all'affidatario, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.163/2006, di trasmettere , entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti copia delle fatture quietanzate relative al pagamento da essi corrisposti al subappaltatore;

di subordinare la presente autorizzazione alle condizioni di legge ed in particolare al rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento della Regione Piemonte adottato con D.G.R. 1-602 del 24/11/2014 ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

di trasmettere il presente provvedimento all'appaltatore e, per conoscenza, al subappaltatore con l'obbligo di effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma b) del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto" e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco BORDONE